

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 129

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Padova per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento curriculare.

<p>Settore: Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u></p> <p>Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p>	<p>Seduta del giorno <u>24 OTT. 2018</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n. 1664 del 20/09/2018 ai sensi dell'art. 20 c. 3 della L.R. n. 5/2009 e s.m.i. e dell'art. 2 c. 2 del D.lgs. 171/2016 e s.m.i.</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	<p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p>	
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Luca Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia</p>
<p>Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (dott. <u>Mauro Antonietta</u>)</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. ssa <u>Giustina Bonanno</u>)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

Premesso:

Che l'Università degli Studi di Padova, con nota Pec dell'11/10/2018, registrata al protocollo generale in data 12/10/2018 al n. 0017297, ha chiesto la stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari, nonché di esperienze professionalizzanti post – lauream, semestrali o annuali, propedeutiche all'accesso all'esame di Stato per la professione di Psicologo;

Che, contestualmente, ha trasmesso uno schema convenzionale, valevole per cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione, dal quale si evince che:

- il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art 18 comma 1, lettera d), della L. 196/97 e successive modifiche, non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata dal Tutor aziendale;
- l'Università di Padova assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, sollevando la Struttura ospitante da qualsiasi responsabilità in merito;
- i tirocinanti sono tenuti a svolgere le attività previste nel progetto formativo, a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed a mantenere la necessaria riservatezza in merito all'attività dell'U.O. ove operano;

Considerato che l'attività di tirocinio non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della Struttura ospitante, in quanto considerata come attività formativa;

Ritenuto, per quanto esposto, potersi procedere alla sottoscrizione dello schema di convenzione di cui trattasi, che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di consentire ai tirocinanti dell'Università di Padova di poter effettuare i tirocini formativi presso questa Azienda, durante il periodo di valenza dell'accordo convenzionale;

Valutata la legittimità, nonché la correttezza formale e sostanziale da parte del Capo Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane,

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Stipulare la convenzione con l'Università di Padova per lo svolgimento di tirocini curriculari, nonché di esperienze professionalizzanti post – lauream, semestrali o annuali, propedeutiche all'accesso all'esame di Stato per la professione di Psicologo, il cui schema si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e procedere alla sottoscrizione con firma digitale dell'originale.

Stabilire che la valenza dell'accordo è di anni cinque a far data dall'ultima sottoscrizione.

Individuare, quale Tutor aziendale per la supervisione dei tirocinanti, il/la dott./dott.ssa FABIANO A.

Trasmettere copia del presente atto, in uno ad un esemplare dell'accordo sottoscritto digitalmente, all'Università di Padova e darne comunicazione al Direttore Medico del P.O. Garibaldi Nesima e del P.O. Garibaldi Centro.

Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, al fine di consentire l'inizio delle attività.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)



Il Segretario
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____
al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93
- e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Rep N.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE

Prot N.

ED ORIENTAMENTO CURRICOLARE

Del

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 – 25.03.98)

TRA

L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese, Dott. **ANDREA BERTI**, nato a Padova (PD), il 05/01/1963

E

L'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA (azienda ospitante), con sede legale in Piazza Santa Maria di Gesù, 5 – 95123 Catania (CT), codice fiscale/partita IVA n. 04721270876, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Commissario Straordinario Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nato a Gela (CL), il 22/5/1968

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art.1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, su proposta dell'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**. Il seguente accordo consente l'attivazione di tirocini curriculari, tra cui sono considerate anche le esperienze professionalizzanti post-lauream, semestrali o annuali, propedeutiche all'accesso all'esame di stato per la professione di Psicologo.

Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e

successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il Codice Etico del soggetto ospitante.

Art.4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il Questionario di Valutazione fornito dal Servizio Stage e Mondo del Lavoro.

Art.5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le

misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
- c) Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86.

La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.

Luogo e data _____

(Per il soggetto Ospitante)

Il Rappresentante legale
Il Commissario Straordinario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

[timbro e firma _____]

(Per il soggetto Promotore)

Il Dirigente Area ricerca e rapporto con le imprese
(Dott. Andrea Berti)

[timbro e firma _____]